



18^a EDIZIONE "TORNEO REGIONALE"

riservato alle Società Allievi Regionali U17

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

REGOLAMENTO TORNEO ALLIEVI

Il Comitato Regionale della Toscana L.N.D. indice per la stagione sportiva 2025/2026 la 18^a edizione del Torneo Regionale riservata alle società partecipanti al Campionato Regionale Allievi U17. La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Art. 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata separatamente per la categoria secondo il presente regolamento.

ART. 1 Partecipazione delle squadre

Alla competizione possono partecipare le squadre che al termine dei "Campionati Regionali", si sono classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto della classifica finale dei 5 gironi. In caso di rinuncia potranno partecipare le squadre classificatesi anche dopo il 5° posto. In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare al Torneo ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a. punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b. differenza tra le reti segnate e quelle subite nei medesimi incontri;
- c. differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
- d. maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
- e. sorteggio qualora non si riesca a stabilire una graduatoria ufficiale applicando i criteri di cui ai punti che precedono.

ART. 2 Formula

Le squadre si affronteranno in gara unica e si svolgeranno secondo gli schemi riportati nel presente regolamento.

ART. 3 Norme di svolgimento - Graduatorie

- primo turno: gare di solo andata: giocano in casa le squadre in posizione di classifica più alta nei rispettivi gironi*.

Al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento; Passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro.

- secondo turno: accoppiamenti con gara unica stabiliti con sorteggio come da tabellone allegato, gioca in casa la squadra inserita nel rigo inferiore. Al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento; Passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro.

- terzo turno (semifinali): accoppiamenti con gara unica stabiliti con sorteggio come da tabellone allegato, gioca in casa la squadra inserita nel rigo superiore. Al termine dell'incontro, persistendo parità, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento; Passa il turno la squadra vincitrice dell'incontro.



18^a EDIZIONE "TORNEO REGIONALE"

riservato alle Società Allievi Regionali U17

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

- Finale:

gara unica in campo neutro. In caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati direttamente i tiri di rigore secondo quanto prevede il Regolamento.

N.B. Per la gara di finale la Società che risulta essere inserita nel **rigo inferiore del prospetto** è considerata "come se giocasse in casa".

ART. 4 Modalità amministrative

Nei turni a gara unica l'incasso, detratto l'importo da versare alla S.I.A.E., dovrà essere suddiviso in parti uguali fra le Società interessate all'incontro.

Nella gara di finale dall'incasso dovrà essere detratto l'importo da versare alla S.I.A.E. l'importo dovuto alla Società che ha concesso il campo (pari a 100,00 euro), il 10% dell'incasso netto da versare alla Società che ha concesso il campo, il rimanente sarà ritirato dal Commissario Amministrativo designato dal Comitato Regionale Toscana.

ART. 5 Premi e riconoscimenti

Le società vincenti il Torneo Regionale saranno premiate:

- Trofeo vincente 18° Torneo Regionale del C.R.T.–L.N.D.;
- N. 30 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra.

Le società finaliste del Torneo Regionale saranno premiate con:

- Targa seconda classificata 18° Torneo Regionale del C.R.T.–L.N.D.;
- N. 30 medaglie da consegnare ai calciatori ai tecnici e ai dirigenti della squadra.

ART. 6 Partecipazione dei calciatori

Alle gare del Torneo Regionale Allievi U17 possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2009 in poi, regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione sportiva 2025/2026 e che comunque abbiano compiuto il 14° anno di età.

ART. 7 Sostituzione di calciatori

Durante tutte le gare del Torneo è consentita definitivamente la sostituzione di **sette** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

ART. 8 Organizzazione- reclami e disciplina sportiva

L'organizzazione della manifestazione è affidata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto è inerente allo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso.

Per la disciplina sportiva:

- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;



18^A EDIZIONE "TORNEO REGIONALE"

riservato alle Società Allievi Regionali U17

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di presentazione del ricorso stesso.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza; - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax.

Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Per le gare della manifestazione, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 19, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

Gli eventuali reclami proposti per la gara di finale, dovranno essere preannunciati all'arbitro e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Regionale, entro il termine di 30' dal termine della gara.

I calciatori colpiti da squalifiche inflitte dalla Giustizia Sportiva nel corso del Campionato, potranno regolarmente prendere parte alle gare del Trofeo Regionale, fatte salve le squalifiche a tempo determinato. Le squalifiche residue a giornate subite in tale manifestazione dovranno essere scontate nelle gare ufficiali dei rispettivi campionati nella stagione sportiva successiva.



18^a EDIZIONE "TORNEO REGIONALE"

riservato alle Società Allievi Regionali U17

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

ART. 9 Rinuncia a gare

La società che rinuncia alla disputa di una gara del Torneo Regionale o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché l'esclusione dal proseguimento della manifestazione. Alla stessa, inoltre, sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista per la terza rinuncia dei Campionati. Le Società che inoltre, per qualsiasi motivo subiranno la punizione sportiva della perdita della gara saranno comunque escluse dalla prosecuzione della manifestazione.

ART. 10 Orari e Campi di giuoco

FASCIA ORARIA GARE:

*dalle ore 10:00 alle ore 11:30 (domenica)

*dalle ore 15:30 alle ore 19:00 (sabato– giorno infrasettimanale)

*** Posticipi o anticipi e qualsiasi altro orario, diversi da quelli stabiliti da questo Comitato, non saranno ratificati, ad eccezione di accordi concordati da entrambe le Società (ospitante/ospitata) e comunicati entro il lunedì antecedente alla gara in calendario. Dopo tale termine non saranno prese in considerazione richieste di variazione.** Tutte le richieste di **variazione orario, data e campo di giuoco** dovranno essere effettuate tramite l'apposita applicazione programmazione gare Portale Servizi LND.

ART. 11 Arbitri

Designati a cura del C.R.A. Toscana.

ART. 12 Applicazione regolamenti federali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali di carattere generale vigenti.



18^A EDIZIONE "TORNEO REGIONALE"

riservato alle Società Allievi Regionali U17

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

PROSPETTO INCONTRI

1° Turno		2° Turno		Semifinali		Finale	
10 maggio 2026		17 maggio 2026		24 maggio 2026		4 giugno 2026	
* vedi art.3		In casa rigo inferiore		In casa rigo superiore		Bozzi - Firenze	
1	2° classificata girone A SESTESE CALCIO	Vincente 1					
	5° classificata girone C ATLETICO LUCCA						
2	3° classificata girone A SAN MICHELE	Vincente 2					
	4° classificata girone B PRO LIVORNO 1919						
3	2° classificata girone B GROSSETO 1912	Vincente 3					
	5° classificata girone A LASTRIGIANA						
4	3° classificata girone C PRATO SSDARL	Vincente 4					
	4° classificata girone D ZENITH PRATO						
5	2° classificata girone D TERRANUOVA TRAIANA	Vincente 5					
	5° classificata girone B FORCOLI VALDERA 1921						
6	3° classificata girone B FOLLONICA GAVORRANO	Vincente 6					
	4° classificata girone C ACADEMY PORCARI						
7	2° classificata girone C MONTEMURLO	Vincente 7					
	5° classificata girone D FIGLINE 1965						
8	3° classificata girone D CALENZANO CALCIO	Vincente 8					
	4° classificata girone A VENTURINA CALCIO						